

**Decreto esecutivo
concernente i provvedimenti d'urgenza in caso di inquinamento
atmosferico acuto**
(del 23 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- gli art. 11 cpv. 3 e 65 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- l'art. 4 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'art. 3 cpv. 6 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- l'art. 104 cpv. 1 dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;
- l'art. 2 cpv. 1 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 26 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999;
- l'art. 18a della legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994;
- la decisione della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) del 21 settembre 2006;

decreta:

Scopo

Art. 1 Questo decreto regola l'adozione di provvedimenti adeguati, validi per tutto il territorio cantonale o per una parte di esso, quando l'inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da mettere in pericolo la salute della popolazione e l'ambiente.

Provvedimenti

Art. 2 Possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) informazione e raccomandazioni alla popolazione;
- b) misure di carattere ambientale:
 1. divieto assoluto di fuochi all'aperto;
 2. fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell'amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi;
 3. divieto d'uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
 4. divieto d'uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari;
- c) restrizioni al traffico motorizzato:
 1. limitazione della velocità generalizzata su autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
 2. divieto di sorpasso per i veicoli pesanti su autostrade e semiautostrade;
 3. divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali.

Informazione e raccomandazioni alla popolazione

Art. 3 ¹Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti), rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l'aria.

²Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l'aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione:

- a) in caso di smog invernale: la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 75 microgrammi per metro cubo;

b) in caso di smog estivo: la concentrazione media oraria di ozono eccede 180 microgrammi per metro cubo.

³L'adozione dei provvedimenti giusta gli art. 4, 5 e 6 è accompagnata da una capillare informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al pubblico.

Misure di carattere ambientale in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 4 ¹Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l'aria:

- a) divieto assoluto di fuochi all'aperto;
- b) fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell'amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.

²Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare:

- a) il divieto d'uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
- b) il divieto d'uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari.

Restrizioni al traffico motorizzato

a) in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 5 ¹In presenza della situazione descritta all'art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina:

- a) la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
- b) il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

²Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali all'interno delle aree interessate.

b) in caso di smog fotochimico estivo (ozono)

Art. 6 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante tre ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina:

- a) la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
- b) il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

Entrata in vigore e durata dei provvedimenti

Art. 7 ¹Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall'autorità con il comunicato stampa.

²La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando:

- a) in caso di smog invernale: la soglia di 75 microgrammi per metro cubo come media giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata;
- b) in caso di smog fotochimico estivo: la soglia di 240 microgrammi per metro cubo per l'ozono non è più superata.

³In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.

⁴Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull'entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.

Eccezioni per il traffico motorizzato

Art. 8 Le restrizioni di cui all'art. 2 lett. c) cifra 1 e 2 non si applicano ai veicoli prioritari in servizio d'urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta).

Delimitazione delle aree soggette ai provvedimenti

Art. 9 I provvedimenti possono interessare tutto il territorio cantonale, come solo una parte, a dipendenza della situazione dell'inquinamento atmosferico. Il DT delimita le aree interessate dai provvedimenti.

Trasporto pubblico

Art. 10 Per tutta la durata delle restrizioni alla circolazione di cui all'art. 2 lett. c) cifra 3 l'uso del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto.

Collaborazione e vigilanza

Art. 11 ¹Nell'adempimento dei compiti stabiliti da questo decreto, la polizia cantonale opera con il supporto delle polizie comunali.

²La vigilanza sulla corretta applicazione delle restrizioni al traffico motorizzato è esercitata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali, coadiuvate dal Corpo delle guardie di confine.

³Il DT, con la collaborazione dei Municipi, vigila sulla corretta applicazione di tutti gli altri provvedimenti.

Disposizioni penali

Art. 12 ¹Le contravvenzioni a questo decreto sono punite conformemente ai disposti previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dai relativi regolamenti.

²Le contravvenzioni alle restrizioni al traffico motorizzato sono punite sulla base della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante.

Abrogazione

Art. 13 Il decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 30 gennaio 2007 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 14 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2016**, 475.

¹ Entrata in vigore: 25 novembre 2016 - BU 2016, 475.